Penale Sent. Sez. 2 Num. 29601 Anno 2019

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO

Data Udienza: 09/04/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

VITANOSTRA CATERINA nata il 20/06/1974 a ROMA

PERALTA DE LA CRUZ WANDELEY nata il 20/11/1977 in REP. DOMINICANA

avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. Fabio SPAZIANI per Caterina Vitanostra, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa l'1/10/2018 la Corte di Appello di Roma confermava, in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, la sentenza in data 9/1/2018 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma, ad esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Caterina Vitanostra e Wandeley Peralta De La Cruz colpevoli di due rapine pluriaggravate, commesse in concorso tra loro e con



altro soggetto separatamente giudicato (Angelo Fazi), e – la prima imputata – anche del delitto di indebito utilizzo di una carta di credito.

La Corte territoriale confermava la condanna di entrambe le imputate alla pena di quattro anni di reclusione e 1.000 euro di multa, mentre, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva la pena accessoria della interdizione legale e sostituiva la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per anni cinque.

Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, le due rapine erano state commesse dalle ricorrenti, a distanza di undici giorni l'una dall'altra, con analoghe modalità: la Peralta aveva adescato le due vittime, rispondendo con l'utilizzo di un nome falso agli annunci degli uomini, presso le abitazioni dei quali si era poi recata; la donna si era impossessata di vari beni ivi presenti, dopo avere somministrato alle vittime una sostanza ipnoinducente, versata nelle bevande, ed era stata poi coadiuvata dai due complici rimasti nelle vicinanze.

- 2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei propri difensori di fiducia, Caterina Vitanostra e Wandeley Peralta De La Cruz, chiedendo l'annullamento della sentenza.
- 3. Il ricorso presentato nell'interesse di Caterina Vitanostra è articolato nei seguenti motivi.
- 3.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto previsto dall'art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-*ter* cod. pen.).

La Corte di appello, così come già il primo giudice, ha ritenuto Caterina Vitanostra colpevole di detto reato, pur in assenza della prova del dolo specifico: è pacifico che la ricorrente effettuò il prelievo con la carta di credito che la Peralta aveva sottratto a Giovanni Marsilio in occasione della seconda rapina; è indimostrato, invece, che la Vitanostra fosse a conoscenza della provenienza furtiva della carta.

3.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per le due rapine.

La Corte ha ritenuto dimostrato il coinvolgimento della ricorrente nelle due rapine sulla base dell'aggancio del suo telefono cellulare a celle situate nei pressi delle abitazioni delle vittime rapinate dalla Peralta, considerando irrilevante il fatto che le due donne convivessero da anni in forza di un profondo rapporto d'amicizia, che aveva indotto la Vitanostra ad ospitare l'amica in regime di arresti domiciliari.



Rispetto all'ipotesi accusatoria è ben più plausibile la ricostruzione alternativa della difesa, secondo la quale la Peralta tenne all'oscuro la ricorrente del proprio programma delittuoso, utilizzando a sua insaputa il cellulare per adescare le vittime e consegnandole poi la carta di credito per il prelievo, senza averle riferito della illecita provenienza.

La presenza della Vitanostra e di Angelo Fazi nei pressi delle due abitazioni ove furono consumate le rapine non è circostanza neppure essa idonea a sostenere un concorso della ricorrente nei delitti materialmente consumati dalla Peralta.

I giudici di merito "ben avrebbero potuto optare per il riconoscimento, in capo alla Vitanostra, di una mera connivenza" non punibile.

3.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva.

Ignorando il motivo di gravame, la Corte di appello ha illegittimamente confermato l'applicazione della recidiva sulla base delle sole precedenti condanne riportate dalla ricorrente.

- 3.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla quantificazione della pena base ed al giudizio di sola equivalenza fra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti.
- 4. Con unico motivo Wandeley Peralta De La Cruz ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità.

I riconoscimenti da parte delle due persone offese sono stati incerti e comunque fra la ricorrente e la coimputata vi è una forte somiglianza; gli altri accertamenti in ordine al telefono cellulare utilizzato per chiamare le persone offese, al veicolo utilizzato ed al prelievo effettuato con la carta di credito, sottratta in occasione della seconda rapina, rimandano alla responsabilità di Caterina Vitanostra e di Angelo Fazi e non già a quella della Peralta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
- 2. E' noto che, secondo il diritto vivente, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del



27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 7857 del 22/01/2019, Nuvoletta, non mass.; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Sono inammissibili, pertanto, i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

I ricorsi hanno riproposto in buona parte le doglianze svolte con gli appelli, motivatamente disattese dalla Corte territoriale con una coerente motivazione e valutazioni prive di illogicità e di contraddittorietà, espresse in senso adesivo a quelle del primo giudice, ma anche con autonome valutazioni.

Le ricorrenti, addebitando reciprocamente l'esclusiva responsabilità dei reati l'una all'altra, in larga parte non si sono confrontate con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito, che hanno invece evidenziato i risultati probatori univocamente indicativi della partecipazione concorsuale di entrambe alle due rapine.

3. Esaminando per primo il ricorso di Wandeley Peralta De La Cruz, risulta dirimente il rilievo della Corte di appello in ordine all'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputata effettuato da parte di entrambe le vittime delle rapine, commesse a pochi giorni di distanza con modalità del tutto analoghe, anche rispetto ad altre due rapine delle quali la donna era gravemente indiziata, trovandosi, per tale ragione, in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione di Caterina Vitanostra.

In relazione alla doglianza in questa sede riproposta, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che la prima vittima riconobbe nella Peralta, senza alcun dubbio, la donna incontrata presso la propria abitazione il 15 novembre 2016; l'altra persona offesa, invece, dapprima individuò nella Vitanostra la donna dalla quale era stata rapinata, ma poi, visionata in un secondo momento la fotografia della Peralta, indicò in quest'ultima la responsabile.

Ha osservato la Corte che la somiglianza fra le due donne – rimarcata dalla stessa ricorrente – giustifica l'errore iniziale della vittima, che non inficia l'attendibilità del riconoscimento alla luce di una fondamentale circostanza: descrivendo la persona, Marsilio riferì che la stessa aveva due particolari tatuaggi identici in due diverse posizioni del corpo, effettivamente riscontrati sulla Peralta, assenti invece nella Vitanostra, che presentava invece un vistoso nevo in volto, del quale la vittima non aveva mai fatto cenno.



Sulla base degli orari di ingresso e di uscita dal SERT, nei due giorni delle rapine, i giudici di merito hanno accertato la piena compatibilità della presenza dell'imputata, autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al Servizio, nel momento in cui furono commesse le rapine.

- 4. Anche il ricorso presentato nell'interesse di Caterina Vitanostra è privo di ogni fondamento.
- 5. Pacifico essendo che fu la ricorrente ad effettuare il prelievo con la carta bancoposta poco dopo la rapina subita da Marsilio, hanno osservato i giudici di merito che tre ore dopo, con la medesima carta, poi sequestrata dagli inquirenti, due donne ed un uomo avevano cercato di effettuare l'acquisto di un frigorifero presso un centro commerciale, distante due chilometri dall'abitazione della vittima, dal quale poi le tre persone, vistesi scoperte, erano fuggite a bordo dell'autovettura risultata nella disponibilità di Angelo Fazi.

Richiamando i dati inerenti alle risultanze dei tabulati telefonici descritte nella sentenza di primo grado, la Corte di appello ha rimarcato come l'utenza dalla quale partirono le chiamate alle due persone offese, pacificamente nella disponibilità di Caterina Vitanostra, in entrambe le occasioni ebbe ripetuti contatti, in orari prossimi alle rapine, con l'utenza di Fazi e con quella della Peralta; inoltre l'aggancio di determinate celle dimostrava la presenza dell'utenza della Vitanostra in prossimità delle abitazioni delle vittime.

Il confronto incrociato fra i vari dati ha consentito di escludere con certezza che la Peralta, agendo da sola, potesse avere utilizzato il telefono cellulare della Vitanostra, lo stesso dal quale erano partite le chiamate indirizzate alle due persone offese per concordare gli incontri.

Così ricostruito il coinvolgimento delle due ricorrenti e di Fazi negli episodi delittuosi, ne consegue che Caterina Vitanostra, poco dopo la rapina materialmente commessa dalla Peralta, utilizzò la carta bancoposta della vittima ben consapevole della sua provenienza delittuosa.

La difesa non si è confrontata con la valutazione unitaria dei vari risultati probatori descritti nella sentenza impugnata ed ha apoditticamente negato rilievo alla presenza della Vitanostra nei pressi delle abitazioni delle vittime, deducendo nel contempo un travisamento dei fatti, che però non rientra fra i motivi proponibili in sede di legittimità: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità



delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel ricorso è stata anche genericamente evocata una "ricostruzione della difesa", che però non ha considerato che – come evidenziato dal primo giudice – né in sede di interrogatorio di garanzia né successivamente la ricorrente ha fornito una versione alternativa.

In proposito ritiene il Collegio condivisibile il principio secondo il quale nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 44231 del 12/09/2018, Morano, non mass.).

Il supporto e l'agevolazione alla condotta della Peralta, comprovati dai costanti contatti durante le rapine e dalla descritta condotta tenuta dopo quella in danno di Marsilio, non consentono in alcun modo di individuare nella condotta dell'imputata una ipotesi di connivenza non punibile, ravvisabile quando l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810; da ultimo v. Sez. 2, n. 46092 del 13/09/2018, Cianchino, non mass.).

6. Anche la censura inerente all'applicazione della recidiva è inammissibile perché il motivo di gravame era generico, cosicché priva di rilievo è l'omessa risposta sul punto della Corte territoriale.

Con tale motivo la difesa aveva sollecitato la Corte a "procedere alla disapplicazione della contestata recidiva", invocando erroneamente il disposto dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., senza dedurre alcuna argomentazione a sostegno della richiesta, relativamente alla insussistenza in concreto del presupposto della maggiore pericolosità o colpevolezza dell'imputata.

Tale presupposto, invece, era stato individuato dal primo giudice, che aveva evidenziato la gravità della condotta e la proclività a delinquere di Caterina Vitanostra, anche (e non solo) alla luce dei precedenti specifici.



Osserva il Collegio che – come anche di recente ricordato dalla Suprema Corte – «la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c) [ora lett. d), dopo la modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103] e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 38638 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 3494 del 08/01/2019, Murolo, n.m.).

7. In ordine alla quantificazione della pena, il ricorso è privo di ogni pregio.

La Corte di appello ha evidenziato che la sussistenza della circostanza aggravante "rigida" del fatto commesso in abitazione (art. 628, terzo comma n. 3-bis, cod. pen.) ha comportato l'applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo, secondo il quale le circostanze attenuanti diverse da quella della minore età, qualora concorrano con alcune aggravanti previste dal terzo comma, fra le quali quella della rapina commessa in luogo di privata dimora, «non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Pertanto, come osservato nella sentenza impugnata, il primo giudice ha determinato la pena base in quattro anni e sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, optando per il minimo della pena detentiva e scendendo sotto il minimo per quella pecuniaria.

Il G.i.p., poi, ha poi correttamente effettuato il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le altre tre aggravanti (violenza consistita nel porre la vittima, ultrasessantacinquenne, in stato d'incapacità, con la recidiva reiterata).

E' opportuno ribadire che, nel caso di concorso di una circostanza aggravante "rigida", di altre circostanze aggravanti e di attenuanti, si deve comunque operare un successivo giudizio di bilanciamento con le altre aggravanti, come anche di recente statuito dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431, in motivazione).

Nel caso di specie il giudizio è stato di equivalenza, essendo precluso l'invocato giudizio di prevalenza – a prescindere dalla discrezionalità della valutazione rimessa al giudice di merito – alla luce di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., in presenza dell'applicazione della recidiva reiterata.



8. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000 ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/4/2019.